



COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24 settembre 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gara del 23 settembre 2018 – Quarta giornata andata

Padova-Cremonese 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 7

SERIE BKT

Gara del 23 settembre 2018 – Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Benevento, Crotone, Lecce, Pescara e Salernitana** hanno, in violazione della

normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco, numerosi aeroplanini di cartoncino a punta di circa 40 cm, che sfioravano uno steward e che si infilzano nel terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CREMONESE** per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CAPPELLETTI Daniel (Padova)

PULZETTI Nico (Padova)

PRIMA SANZIONE

MOGOS Vasile (Cremonese)

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 SETTEMBRE 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata